



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIACOMO PUCCINI" - PESCAGLIA
SEDE LEGALE: VIA PEDOGNA, 3 - 55064 PESCAGLIA (LUCCA)
NUMERO DI CODICE FISCALE: 93003030462
SEGRETERIA: TEL. 0583 359106 - FAX 0583 359512

Mail: LUIC823001@istruzione.it – Pec: LUIC823001@PEC.istruzione.it – sito web: www.icpescaglia.edu.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

Il presente regolamento viene adottato in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, delle circolari ministeriali 15 marzo 2007 e 31 luglio 2008. Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico.

Al regolamento è allegata una "tabella dei provvedimenti" che il personale scolastico è tenuto ad applicare in caso di infrazione delle norme qui sotto riportate.

Art. 1 – Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

2. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e razziale.

4. Si prevede che, all'inizio di ogni anno scolastico, venga chiesto ai genitori di condividere un "patto di corresponsabilità" al fine di rendere consapevole ed effettiva la piena partecipazione delle famiglie.

Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo.

Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata



e condivisa dei “diritti e doveri” dei genitori verso la scuola, si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli.

Art. 2 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che, rispettando e valorizzando l'identità di ciascuno, sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell' apprendimento e cura le inclinazioni personali degli studenti con percorsi di orientamento formativo ed informativo, valorizzando la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

1. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e gli insegnanti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

4. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

5. L’Istituto si impegna a garantire per tutti gli alunni:

- > una valutazione trasparente;
- > un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- > la tutela della riservatezza;
- > lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici;
- > la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- > iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione della dispersione scolastica e **comportamenti riconducibili a bullismo**

1. L'Istituto si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- > un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo di qualità;
- > la salubrità e la sicurezza degli ambienti, adeguati per tutti gli alunni, particolarmente per i disabili;
- > la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- > iniziative di sostegno e promozione della salute fisica e psicologica.

Art. 3 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità, rispettandone gli orari di inizio e termine, e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

1. Le famiglie sono tenute a collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati, rinviando ai tempi extra-scolastici qualsiasi impegno che interferisca in tal senso.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, dei collaboratori, di ogni altro operatore scolastico e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa dell'altrui personalità e con i principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. L'abbigliamento degli studenti deve essere consono al contesto, così come quello di ogni operatore scolastico o di qualsiasi adulto che acceda alla scuola.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, con parsimonia e senza spreco di materiali, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della scuola.

Tutti i soggetti coinvolti in questo regolamento hanno il dovere di rispettare le norme ivi previste e hanno altresì il dovere di farle rispettare e di segnalare i comportamenti che violino le norme previste. In particolare gli insegnanti hanno il dovere di mettere in atto le procedure previste in caso di violazione.

Art. 4 - Mancanze disciplinari

1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari.

In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) ritardi;
- a) assenze non giustificate;
- b) mancanza del materiale scolastico occorrente;
- c) non rispetto delle consegne a casa;
- d) non rispetto delle consegne a scuola;
- e) disturbo alle attività didattiche;
- f) uso di telefono cellulare o di altri apparecchi elettronici;
- g) comportamenti riconducibili a bullismo e/o cyberbullismo**
- h) linguaggio irrispettoso ed offensivo verso altri;
- i) sporcare l'ambiente scolastico;
- m) danneggiare materiali, arredi, strutture;
- n) violenze psicologiche verso altri;
- o) violenze fisiche verso altri;
- p) reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all'art. 6 valutano l'opportunità di irrogare le sanzioni di cui al seguente art. 5.

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

- a) richiamo verbale;
- a) nota scritta sul diario o su apposito quaderno;
- b) ammonizione scritta sul registro di classe;

- c) ritiro del telefono cellulare (spento) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia presso la Direzione;
- d) convocazione dei genitori;
- e) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, uscite varie...);
- f) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- g) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
- h) sospensione dalle attività didattiche, con obbligo di frequenza per svolgere azioni e attività definite dal Consiglio di Classe e Dirigente; (art. 7 , punto 3)**
- i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del I° ciclo;
 - a) per le mancanze di cui alla art. 4 lettera l) lo studente è tenuto a riparare o pagare il danno;
 - a) per le mancanze di cui all'art. 4 lettera i) lo studente è tenuto a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

Art. 6 - Organi competenti a infliggere la sanzione

1. Qualsiasi operatore scolastico può irrogare la sanzione di cui all'art. 5 lett. a), d).
1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. a), b), c), d).
2. Il Consiglio di classe/interclasse può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. e), f), g), m).
3. Il Dirigente scolastico può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), l), m).
4. Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5 lett. h), i).

Tabella riassuntiva

DOVERI	MANCANZE (INDICATE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE
FREQUENZA REGOLARE	ASSENZE NON GIUSTIFICATE DALLA FAMIGLIA	A. RICHIAMO VERBALE B. NOTA SCRITTA SUL DIARIO O SU APPOSITO QUADERNO C. AMMONIZIONE	A SECONDA DELLA TIPOLOGIA E DELLA GRAVITA' DELL' INFRAZIONE, I
GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA	- NON RECAPITARE E/O ALTERARE LE COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA E LE VERIFICHE.		

<p>COMPORTAMENTO CORRETTO E COLLABORATIVO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DISTURBO ALLA LEZIONE - ALLONTANAMENTO DALL'AULA - MANCATA ESECUZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI - DIMENTICANZE RIPETUTE DEL MATERIALE SCOLASTICO - UTILIZZO DI OGGETTI NON PERTINENTI ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, IVI COMPRESI I TELEFONI CELLULARI - DIFFUSIONE DI IMMAGINI ALTRUI NON AUTORIZZATE TRAMITE INTERNET O MMS - POSSESSO DI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI - RITARDI RIPETUTI 	<p>DISCIPLINARE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE</p> <p>D. RITIRO DEL TELEFONO CELLULARE E STRUMENTI VIETATI DA RICONSEGNARE</p> <p>SOLO UN GENITORE</p> <p>E. CONVOCAZIONE DEI GENITORI</p> <p>F. ESCLUSIONE DA VISITE / VIAGGI DI ISTRUZIONE</p> <p>G. ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA FINO A 15 GIORNI</p> <p>H. ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA OLTRE 15 GIORNI (DIR. 16/2007)</p>	<p>SOGGETTI COMPETENTI SONO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QUALSIASI OPERATORE SCOLASTICO (A, D) - SINGOLO DOCENTE (A, B, C, D) - CONSIGLIO DI CLASSE/ INTERCLASSE (E, F, G, M) - DIRIGENTE SCOLASTICO (A, B, C, D, E, F, G,, L, M) - CONSIGLIO DI ISTITUTO (H, I)
<p>COMPORTAMENTO EDUCATO E RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI COMPAGNI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINGUAGGIO, ATTEGGIAMENTI, GESTI OFFENSIVI - MANIFESTAZIONI DI PREPOTENZA, SOPRUSI, MINACCE - ATTEGGIAMENTI RICONDUCEBILI A BULLISMO E CYBERBULLISMO - AGGRESSIONE VERBALE O FISICA - MANCATO RISPETTO DEI BENI ALTRUI 	<p>- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICA MA CON OBBLIGO DI FREQUENZA (ART. 7 PUNTO3)</p> <p>I. ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O DALL'ESAME DI STATO</p>	
<p>UTILIZZO CORRETTO DELLE STRUTTURE, DELLE STRUMENTAZIONI E DEI SUSSIDI DIDATTICI DELLA SCUOLA, CURA DELL'AMBIENTE SCOLASTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO O COLPOSO VERSO GLI ARREDI E LE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE DELL'EDIFICIO - UTILIZZO IMPROPRIO - NON OSSERVAZIONE DELLE NORME DI UTILIZZO DEI LABORATORI 	<p>L. RIPARAZIONE DEL DANNO/PAGAMENTO</p> <p>M. PULIZIA DEGLI AMBIENTI SPORCATI, IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO O NELLA RICREAZIONE</p>	
<p>COMPORTAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE NEL CORSO DI VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINGUAGGIO, ATTEGGIAMENTI, GESTI OFFENSIVI - NEGLIGENZA E SCARSO RISPETTO VERSO LA PROPRIETA' ALTRUI - MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA DEGLI ADULTI ACCOMPAGNATORI 		

Art. 7 - Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- > contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;
- > ascolto delle ragioni esposte dallo studente;
- > decisione da parte del/degli organo/i competente/i.

1. In caso di sanzione con esclusione/sospensione, se ne dovrà dare comunicazione ai genitori da parte del Dirigente scolastico.

1. Dall'organo competente può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 8 - Criteri regolativi

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (Statuto delle studentesse e degli studenti - All. 8 e Nota prot. n. 30 del 15.03.07).

E' opportuno che la sanzione sia irrogata ed applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza; tempi troppo lunghi, infatti, vanificherebbero l'efficacia educativa dell'intervento.

Più specificamente, le sanzioni di cui all'art. 5:

- > sono sempre temporanee;
- > tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza/ imprudenza, concorso di più studenti, comportamento pregresso dello studente);
- > devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale;
- > devono essere ispirate al principio della riparazione del danno; in caso di danneggiamento ad arredi, strutture, infrastrutture, all'alunno vengono addebitati i costi di riparazione, ripristino o sostituzione. Le spese relative a danni per i quali non sono stati individuati i responsabili vengono ripartite fra tutti gli alunni (della classe, del piano, della scuola);
- > vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni;
- > non possono influire sulla valutazione del profitto ma incidono sulla determinazione, nella Scheda Personale dell'alunno, del giudizio della sezione "Comportamento", venendo così a gravare sulla valutazione complessiva dello stesso.

Nei casi non previsti in modo esplicito, docenti e dirigente procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".

Le sanzioni irrogate (vedi art. 7, punto 3.) possono essere convertite in lavori compensativi a favore della comunità scolastica decise dall'organo competente e/o dal Dirigente Scolastico che provvederà altresì a valutare la corretta esecuzione dei compiti assegnati.

L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca illecito.

Art. 9 - Allontanamento dalla comunità scolastica

L'art. 4 comma 7 dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" prevede in caso di mancanze particolarmente gravi l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni. La Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 .02.07 sottolinea che il divieto di disporre un allontanamento superiore a quindici giorni può essere derogato quando ricorrano due ipotesi eccezionali, quando cioè siano stati commessi reati e quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (come per altro già suggerito dal comma 9 art. 4 dello Statuto).

Il provvedimento di sospensione viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di classe/interclasse, convocato con la sola componente docente e, successivamente del Consiglio di Istituto.

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori per garantire la continuità dell'istruzione.

Art. 10- Impugnazioni

Contro il provvedimento di cui all'art. 9 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Dirigente Scolastico dell'Ufficio Scolastico Provinciale (art. 328 commi 2 e 4 del D. lgs. n. 297/94).

Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5 è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo art. 11.

Art. 11 - Organo di garanzia

Viene istituito un organo di garanzia interno alla scuola che ha il compito di:

- > decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 5;
- > decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia è composto da:

- > il Dirigente scolastico, che lo presiede,
- > due docenti, eletti nel Consiglio di Istituto e da questo scelti,
- > due genitori, eletti nel Consiglio di Istituto e da questo scelti.

Qualora docenti o genitori membri dell'organo di garanzia siano coinvolti in un ricorso, il Dirigente provvede a sostituire i componenti con membri supplenti, scegliendoli nell'ambito del consiglio di Istituto o, se necessario, dai Consigli di classe/interclasse.

Sui ricorsi presentati l'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

L'organo di garanzia dura in carica tre anni.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il regolamento di disciplina viene reso noto ad alunni, genitori, docenti e personale ATA all'inizio di ogni anno scolastico.

**TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DELL'1/10/2008
CON DELIBERA N° 104 .**

**TESTO MODIFICATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 27/06/2019
CON DELIBERA N, 51/BIS**